

**AVVOCATO**  
**TERESA VIGGIANO**

*Specializzata in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione*

*Master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea*

Via Vittorio Emanuele, 19 - 81047 Macerata Campania (CE) - Tel/fax 0823. 1714292

PEC [teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:teresa.viggiano@avvocatismcv.it)

**TRIBUNALE DI MODENA**  
**SEZIONE LAVORO**

*RICORSO EX ART. 414 e s.s. c.p.c.*

-

Per **D'Aiello Maria Giovanna** nata il 15.04.1985 a Maddaloni (CE) C.F. DLLMGV85D55E791T e residente a Marcianise (CE) alla Via Santa Rita n. 5 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce del presente atto dall'Avv. Teresa Viggiano C.F. VGGTRS71R52B963R (telefax: 0823.1714292 - p.e.c.: [teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:teresa.viggiano@avvocatismcv.it)) con la quale elettivamente domicilia in Macerata Campania (CE) alla Via Vittorio Emanuele n. 19, e dichiarano di ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti telefax: 0823.1714292 - p.e.c.: [teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:teresa.viggiano@avvocatismcv.it))

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A.Testoni, 640123 Bologna pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO VIII - Ambito Territoriale di Modena** nella persona del legale rappresentante pro-tempore dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A. Testoni, 640123 Bologna pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**Istituto Comprensivo CARPI 3 (MO)**, in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso L'Avvocatura dello Stato di Bologna con sede alla Via A. Testoni, 640123 Bologna pec [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**PER**

L'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'integrale punteggio per il servizio svolto presso la scuola materna paritaria "Babylandia" con sede legale in Caserta (CE) alla Via Marconi, 42, previa disapplicazione del decreto prot. N.889 del 31.01.2022 sottoscritto dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Carpi 3 (MO) con il quale è stato rettificato il punteggio della ricorrente relativo alla graduatoria del personale ATA, cui ha fatto seguito la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla Disposizione prot. N. 937 del 01.02.2022 dell'Istituto comprensivo citato.



## **FATTO**

1. La ricorrente in data 01.4.2021 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, terza fascia, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ( personale ATA) ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 per il triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.
2. La domanda di inserimento è stata presentata con protocollo n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I. 3164936.01-04-2021 alla scuola capofila MOTF030004 ITI LEONARDO DA VINCI e quindi rientrante nell'Ambito dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Modena.
3. Nella domanda, alla sezione titoli di servizio alle pagine 10 e segg. la ricorrente ha dichiarato di aver svolto servizio come collaboratore Scolastico , non di ruolo presso la scuola materna paritaria “ Babylandia” con sede legale in Caserta (CE) alla Via Marconi, 42 per gli anni scolastici pregressi dal 1/9/2013 al 31/08/2014 - 01/09/2014 al 31/08/2015 – 1/9/2015 al 31/8/2016 – 1/9/2016 al 31/8/2017- 1/9/2017 al 31/8/2018 per un totale di cinque anni corrispondenti a 15 punti maturati sul servizio.
4. Ad esito della pubblicazione della graduatoria definitiva la ricorrente è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo CARPI 3 (MO) per il periodo dal 10.9.2021 al 30.6.2022 per 36 ore settimanali . Tuttavia detto contratto di lavoro a tempo determinato è stato risolto in data 01.2.2022, con anticipo rispetto alla scadenza, a seguito della Disposizione prot. N. 937 del 01.2.2022 sottoscritta dal Dirigente scolastico.
5. Invero, come si evince dal Decreto prot. N. 889 del 31.1.2022 di rettifica del punteggio il Dirigente Scolastico avendo ricevuto informazioni della cessazione della scuola paritaria “Babylandia” dal 01.09.2018 che non avrebbe depositato gli atti secondo la normativa vigente , ha ritenuto che la documentazione fornita dallo stesso amministratore p.t. della scuola privata cessata “Babylandia” non fosse idonea ad attestare l'effettivo servizio svolto dalla ricorrente presso la citata scuola privata.
6. Ed invece come si evince dalla corrispondenza pec intercorsa tra l'amministratore della scuola materna paritaria “Babylandia” e l'Istituto Comprensivo, che si allega, il legale rappresentante della scuola paritaria ha confermato il servizio svolto dalla ricorrente documentandolo mediante :1) Il certificato di servizio; 2) la



conciliazione di lavoro intercorsa tra la dipendente e l'istituto paritario sulle spettanze lavorative dovute; 3) I contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con la ricorrente.

7. Appare opportuno anche evidenziare che la ricorrente anche avviato un procedimento di mediazione con la scuola a seguito di comunicazione ricevuta , prot. N. 7287 del 25.11.2021 in cui si evidenziava , da parte della scuola la carenza di copertura previdenziale del servizio prestato, senza riscontro alcuno!
8. Il comportamento assunto dal Ministero dell'istruzione e più precisamente dall'Istituto Comprensivo CARPI 3 (MO) è illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e pertanto si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per i seguenti Motivi di diritto.

### ***DIRITTO***

*Violazione del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, personale ATA triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24*

Il decreto prot. N. 889 del 31.01.2022 sottoscritto dal dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo CARPI 3, con il quale è stato rettificato il punteggio in graduatoria della ricorrente è illegittimo per violazione di legge e pertanto va disapplicato.

L'Amministrazione Scolastica, infatti ha posto in essere un comportamento negligente ed illegittimo ecceduto, di fatto, dal potere conferitole in sede di controllo della domanda ATA, poiché così come prescritto nell'allegato A del D.M. 50/2021 relativo alla tabella di valutazione dei titoli, dove per i titoli di servizio si fa espresso riferimento al solo servizio prestato , desumibile dal certificato dei servizi, ha fatto , invece, una verifica contributiva e previdenziale ma anche una ulteriore verifica riguardo la cessazione della scuola paritaria e della mancata consegna della documentazione all'ufficio scolastico provinciale competente, fatti e circostanze , che non possono essere imputate alla lavoratrice esulando dalla sfera giuridica della Stessa. Pertanto il comportamento assunto dal Dirigente scolastico che ha ecceduto dai limiti e dal potere relativo al proprio operato istituzionale è censurabile per eccesso di potere che di fatto comporta un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.

*2. Illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere difetto di motivazione per il mancato riconoscimento del servizio effettivamente*



*svolto presso la scuola materna paritaria per mancanza della copertura previdenziale ed inidoneità della documentazione fornita*

Come evidenziato in punto di fatto, la ricorrente ha effettivamente lavorato presso la scuola materna paritaria "Babylandia" con sede legale in Caserta CE alla Via Marconi ,42 come dichiarato nella domanda.

L'effettività del servizio svolto si evince in primo luogo dalla certificazione dei servizi agli atti rilasciata dall'amministratore, nonché legale rappresentante dell' Istituto paritario Babylandia , documento che è stato esibito alla scuola, così come pure sono stati esibiti e consegnati alla scuola la scrittura privata di transazione e conciliazione sottoscritta alla presenza di un rappresentante sindacale di categoria relativa alla conciliazione della vertenza lavorativa con il datore di lavoro della scuola paritaria e ciò proprio ad ulteriore riprova del servizio effettivamente prestato presso detta scuola. Sono stati ,altresì, esibiti i contratti di lavoro a tempo determinato tra la ricorrente e la scuola materna paritaria. Tutta la documentazione fornita all' istituto Comprensivo CARPI 3 dimostra la effettività del servizio svolto, salvo prova contraria che incombe, per il principio dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. sulla Amministrazione convenuta. In ogni caso l'eventuale mancanza della copertura previdenziale non può essere addebitata al lavoratore, rilevando ai fini dell'attribuzione del punteggio l'effettività della prestazione lavorativa così come previsto dal D.M. n. 50/2021.

Come chiarito dal Tribunale di Milano con la Sentenza n. 1205/2020 pubbl. il 29/07/2020, *"l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore [...], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;"*

Inoltre il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sent. del 7/05/2019, n. 1098 e Tribunale Treviso, sez. Lavoro, ord. del 30/09/2019, n. 86);

Ai fini della valutazione del punteggio l'Istituzione scolastica deve avvalersi del riscontro dell'effettivo servizio prestato e il mancato versamento contributivo , parziale o anomalo , non può essere imputabile al lavoratore, Sentenza Consiglio Di Stato 28/05/2001 n° 2902 , consiglio di Stato VI,311 /99.

Pertanto pur essendo l'Amministrazione tenuta al riscontro dell'effettivo svolgimento dei periodi di servizio svolti presso istituti scolastici paritari , detti periodi non possono non essere valutati per la sola circostanza



costituita dal mancato versamento dei contributi previdenziali o dalla mancanza delle buste paga , perché , in tal caso verrebbe posta a carico del dipendente, un inadempimento non dipendente in alcun caso dal medesimo, ma al contrario dipendente dall'omesso adempimento dell'obbligazione previdenziale a carico dell'istituto paritario . Quanto alla mancanza delle buste paga non vi è chi non veda che la scrittura privata di conciliazione lavorativa è prova documentale di un contenzioso intercorso tra le parti proprio riguardante le spettanze lavorative, ma tali circostanze non possono essere assolutamente considerate quali presupposto della non effettività del servizio svolto.

In particolare , poi, al certificato di servizio, va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Nell'attuale sistema nazionale di istruzione , le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova , fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n. 15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato solo con riguardo alla gestione economica dell'ente.

L' odierna ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare, né poteva avere conoscenza della cessazione della



scuola e della mancata consegna della documentazione agli enti preposti secondo la normativa vigente. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo, così come il disbrigo delle pratiche amministrative riguardanti la scuola paritaria grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS o altri Enti quali l'Ufficio Scolastico provinciale e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.

La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 lett. B del D.M. 50/2021 con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 7.1 prevede:

“7.1) Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

Il successivo punto 7.2 stabilisce invece:

“7.2 Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) scuole non statali paritarie;

il punteggio è ridotto alla metà“.

La nota 1 alla tabella di valutazione stabilisce che: *“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta” [ . . . ] “Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito*



di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole“.- Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

*“Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura”.* (Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019)

*“Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n. 2902/2001 e n. 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso)“* Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.

*“In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per limmissione nelle graduatorie permanenti”.* Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza“. Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.

E ancora.

*“Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e*



didattiche del personale da selezionare“. Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.

Alla luce di quanto sopra affermato va disapplicato il decreto prot. N. 889 del 31.01.2022 sottoscritto dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo CARPI 3 (MO) con il quale è stato rettificato il punteggio in graduatoria della ricorrente che subordina il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali di cui alla nota prot. 7287 del 25.11.2021 ed alla esibizione delle buste paga.

La ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato e del pari la conciliazione della vertenza lavorativa intercorsa tra il datore di lavoro privato e la ricorrente evidenzia una criticità del rapporto di lavoro intercorso nel quale non vi siano regolari buste paga ma non esclude che il servizio sia stato effettivamente prestato dalla ricorrente, salvo prova contraria che incombe sulla Amministrazione convenuta.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad Ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Ed infatti una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 1242 del 22.4.2021 prendendo le mosse dall'art. 2115 c.c. che dispone che ad essere responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore, sia il datore di lavoro, il Tribunale ha chiarito una volta per tutte che la normativa vigente in materia di reclutamento del personale ATA e quindi “il decreto ministeriale n. 50 del 2021 (..) non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali”.

Quindi, il Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione del Giudice del Lavoro ha concluso che l'unico servizio valutabile – anche in conformità alla Nota 1 allegata alla Tabella di Valutazione del D.M. n. 50/2021 – è quello per il quale vi sia stata retribuzione, sancendo in tal modo la prevalenza della “effettività del servizio” rispetto a quello della regolarità contributiva.

\*\*\*



Tutto ciò premesso, La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

## RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Nel merito:

**Previa disapplicazione** del decreto prot. n. 889 del 31.02.2022 sottoscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo CARPI 3 (MO) con il quale è stato rettificato il punteggio in graduatoria della ricorrente

**a) Accertare e dichiarare** l'illegittimità, del comportamento posto in essere dell' Istituto dell'Istituto comprensivo CARPI 3 (MO) viziato per Violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione per tutti i motivi innanzi esposti;

**b) Accertare e dichiarare** la validità del servizio , ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato dal ricorrente nella scuola materna paritaria Babylandia con sede in Caserta (Ce) alla Via Marconi ,42 così come indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, terza fascia, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ( personale ATA) ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 per i periodi dall' a.s. 2013/14 al 2017/18 per un totale di cinque anni corrispondenti a 15 punti sul servizio.

**c) Conseguentemente, previa disapplicazione del Decreto decreto prot. N. 883 del 31.01.2022 ordinare** all' Amministrazione resistente di ripristinare il punteggio illegittimamente decurtato alla ricorrente e di collocarla nella graduatoria ATA , triennio 2021/22-2023/24, nella posizione spettante alla Stessa in base al punteggio corretto per il profilo di Collaboratrice scolastica.

**f) Disapplicare** ogni altro provvedimento anche se non conosciuto che subordina l'attribuzione del punteggio al versamento dei contributi previdenziali e/o altra documentazione.

**g) Condannare** parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria

*DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Il sottoscritto avv. Teresa Viggiano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è esente rientrando la ricorrente nei limiti reddituali per l'esecuzione del C.U. previsti dalla norma con da autocertificazione in atti.*



*Per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti :  
pec [teresa.viggiano@avvocatismcv.it](mailto:teresa.viggiano@avvocatismcv.it) , fax 0823 .1714292*

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Decreto prot. N. 889 del 31.01.2022
- 2) Disposizione prot. n. 937 del 01.2.2022
- 3) Comunicazione prot. n. 7287 del 25.11.2021
- 4) Comunicazione prot. n. 7505 del 3.12.2021
- 5) Domanda di Inserimento graduatoria ATA;
- 6) Istanza di Mediazione e autotutela (*attestazioni pec di invio-accettazione- consegna del 07.12.2021*)
- 7) Certificato di servizio scuola privata paritaria
- 8) Atto di conciliazione
- 9) F24 su conciliazione
- 10) Contratti di lavoro scuola materna paritaria Babylandia
- 11) Corrispondenza intercorsa con la scuola materna paritaria Babylandia
- 12) D.M. n. 50/2021

Macerata campania CE/Modena (data del deposito)

Avv. Teresa Viggiano

